



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-91684005-Fax-06/23326645

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE n. 106

Roma, 8 aprile 2014

IL GIUDICE UNICO NAZIONALE

- VISTO** il reclamo presentato dalla Società C.G.C. VIAREGGIO avverso la regolarità della partita di serie A1 del 22 marzo u.s. tra le Società C.G.C. VIAREGGIO/ALIMAC FORTE DEI MARMI;
- CONSIDERATO** che il reclamo si fonda sulla espulsione contemporanea di 2 atleti senza consentirne la sostituzione;
- VISTA** la propria delibera n. 102 del 02/04/2014;
- ACQUISITA** la nota a chiarimento del 03/04 u.s. prot. FIHP n. 46/18 del 03/04 inviata dal Responsabile Nazionale del direttivo C.U.G. Sig. Roberto Manetti;
- CONSIDERATO** che nella predetta nota veniva evidenziato che l'errore non ha provocato disparità di giocatori sulla pista in quanto le squadre anziché giocare i rimanenti 24" in 4 giocatori il Viareggio e 5 giocatori il Forte dei Marmi, hanno giocato in 3 contro 4;
- CONSIDERATO** pertanto che l'errore è di carattere formale in quanto non ha provocato nessun svantaggio o vantaggio per le 2 squadre;
- RITENUTO** che per i motivi di cui sopra non vi siano i presupposti per disporre l'annullamento della gara, essendo influente l'errore constatato;

DELIBERA

Di respingere il reclamo presentato dalla Società C.G.C. VIAREGGIO e per l'effetto di omologare la partita con il risultato acquisito sul campo.

Dispone altresì l'incameramento della tassa di reclamo.

F.to Il Giudice Unico Nazionale
Hockey su Pista
Avv. Maurizio Colangelo